

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE A RISCHIO	FUNZIONI COINVOLTE	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITA	LIVELLO DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PARTE SPECIALE
<b>Reati contro il patrimonio commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 24 d.lgs. 231/2001)</b>	(Malversazione a danno dello Stato) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	316 bis c.p.	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici  Gestione dei progetti finanziati/agevolati da Enti pubblici  Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nelle gare di appalto, nelle procedure di affidamento diretto e nelle procedure negoziate	Direzione  Amministrazione  Commerciale	La Società, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li utilizza - completamente o in parte - per tali finalità, ma per scopi diversi.	SI	BASSO	<b>Parte Speciale - sezione 1;</b>  <b>Procedura gestione rapporti con la P.A.</b>  <b>Procedura gestione risorse finanziarie e cassa corrente</b>
	(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	316 ter c.p.	Gestione dei rapporti con le Autorità competenti in occasione di ispezioni e controlli  Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria e i suoi ausiliari		La Società ottiene contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, mediante i seguenti comportamenti: - utilizzo o presentazione di documenti (ideologicamente o materialmente) falsi o attestanti cose non vere; - utilizzo o presentazione di dichiarazioni (ideologicamente o materialmente) false o attestanti cose non vere; - omissione di informazioni dovute.	SI	BASSO	
	(Frode nelle pubbliche forniture) Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	356 c.p.				NO		
	(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee) Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.	640 c. 2. n.1. c.p.			Induzione in errore dell'ente pubblico al fine di ottenere un'indebita aggiudicazione attraverso la rappresentazione non conforme al vero e/o l'omissione di dati o contenuti nella documentazione da inviare.	SI	BASSO	
	(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	640 bis c.p.			Induzione in errore dell'ente pubblico per l'ottenimento di finanziamenti o agevolazioni attraverso l'omissione di informazioni dovute e/o l'utilizzo di documenti falsi e/o artefizi e raggiri.	SI	BASSO	
	(Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.	640 ter c.p.			La Società altera i dati presenti nei registri informatici per far risultare esistenti in capo a sé le condizioni essenziali per la partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.	SI	BASSO	
	(Turbata libertà degli incanti) Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [c.p.c. 503, 534, 581; c.p.p. 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p.p. 31]. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065 [c.p. 29, 32]. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale [c.p. 357] o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.	353 c.p.			La società utilizza mezzi fraudolenti per alterare una gara di appalto.	SI	BASSO	
	(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	art. 353 bis c.p.			La società utilizza mezzi fraudolenti al fine di condizionare la procedura di predisposizione di un bando di gara.	SI	BASSO	

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE A RISCHIO	FUNZIONI COINVOLTE	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITA	LIVELLO DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PARTE SPECIALE
	(Frode ai danni del Fondo europeo agricolo)	Art. 2 l. n. 898/1986				NO		
<b>Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis d.lgs. n. 231/2001)</b>	(Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	491 bis c.p.	Gestione dei sistemi informatici (nello svolgimento dell'attività lavorativa anche fuori dalla sede sociale)	Direzione Amministrazione Commerciale	La Società, agendo quale soggetto privato, forma, in tutto o in parte, un atto (informatico) falso o altera un atto vero.	SI	BASSO	<b>PARTE SPECIALE - 2; Regolamento gestione sistemi informatici</b>
	(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	615 ter c.p.		Generalità dei dipendenti e collaboratori della società che hanno accesso al sistema informatico e di rete	Accesso non autorizzato a sistemi informatici mediante possesso abusivo di password o mediante software particolari al fine di manomettere o di acquisire indebitamente dati/infomazioni/utilità che possono produrre un indebito vantaggio alla società.	SI	MEDIO	
	(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell' articolo 617-quater.	615 quater c.p.			La società, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, si procura o diffonde abusivamente password o sistemi particolari per accedere in maniera non autorizzata a sistemi esterni/interni al fine di manomettere o di acquisire indebitamente dati che possono produrre un indebito vantaggio alla stessa.	SI	MEDIO	
	(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	615 quinquies c.p.				NO		
	(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	617 quater c.p.				NO		
	(Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.	617 quinquies c.p.				NO		
	(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	635 bis c.p.			Un dipendente della società cancella, altera o sopprime informazioni o programmi informatici altrui di cui ha l'accesso al fine di ottenere indebito vantaggio in capo alla società.	SI	BASSO	
	(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.	635 ter c.p.			Un dipendente della società distrugge o altera dati o programmi informatici utilizzati da un ente pubblico al fine di ottenere un vantaggio per la società.	SI	BASSO	
	(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	635 quater cp.			Un dipendente della società altera un sistema informatico altrui di cui ha l'accesso al fine di ottenere indebito vantaggio in capo alla società.	SI	BASSO	

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE A RISCHIO	FUNZIONI COINVOLTE	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITA	LIVELLO DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PARTE SPECIALE
	(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	635 quinquies c.p.			Un dipendente della società altera un sistema informatico di pubblica utilità al fine di ottenere indebito vantaggio in capo alla società.	SI	BASSO	
	(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)	640 quinquies c.p.				NO		
	(Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)	L. 133/2019, art. 1				NO		
<b>Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter d.lgs. n. 231/2001)</b>	(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.	416 c.p. escluso comma 6	Aree sensibili relative ai c.d. reati-fine	Direzione Amministrazione Commerciale	Partecipazione di un apicale/subordinato ad una organizzazione criminosa facendone derivare un vantaggio per la società.	SI	MEDIO	<b>PARTE SPECIALE - 3;</b> <b>Procedura gestione rapporti con la P.A.</b>  <b>Procedura gestione risorse finanziarie e cassa corrente</b>
	(Associazioni di tipo mafioso anche straniere) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	416 bis c.p.				NO		
	(Scambio elettorale politico-mafioso)	416 ter c.p.				NO		
	(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)	630 c.p.				NO		
	(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	74 DPR 309/1990				NO		
	(Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)	407, comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.				NO		
<b>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 d.lgs. n. 231/2001)</b>	(Corruzione per l'esercizio della funzione) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni	318 c.p.	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici: Gestione dei progetti finanziati/agevolati da Enti pubblici	Direzione Amministrazione Commerciale	La Società dà o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio – che accettano detta dazione o detta promessa – affinché i medesimi esercitino le proprie funzioni o i propri poteri per l'ottenimento ed il rinnovo delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività (art. 318 c.p.);			<b>PARTE SPECIALE - 1;</b> <b>Procedura gestione rapporti con la P.A.</b>  <b>Procedura gestione risorse finanziarie e cassa corrente</b>
	(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	319 c.p.	Gestione dei rapporti con le Autorità competenti in occasione di ispezioni e controlli					<b>Procedura selezione e gestione del personale</b>
	(Circostanze aggravanti) La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi,	319 bis c.p.	Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria e i suoi ausiliari		la Società dà o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio affinché i medesimi compiano atti contrari ai doveri d'ufficio per l'ottenimento ed il rinnovo delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività (art. 319 c.p.);			<b>Procedura selezione dei fornitori e gestione dei consulenti</b>
	(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.	319 ter c.p.	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici: - per l'ottenimento ed il rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività		riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità al funzionario pubblico			<b>Procedura gestione controlli ispettivi e procedure di transazione fiscale</b>  <b>Procedura gestione rimborsi e spese di trasferta</b>

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE A RISCHIO	FUNZIONI COINVOLTE	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITA	LIVELLO DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PARTE SPECIALE
	(Induzione indebita a dare o promettere utilità) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.	319 quater c.p.	- (nella specie addetti alle camere mortuarie presso presidi ospedalieri, stato civile, ufficio di Polizia mortuaria, servizi cimiteriali), per le pratiche relative all'espletamento del servizio funerario nel suo complesso, ivi compresi gli adempimenti amministrativi inerenti il decesso)		per l'assegnazione di un punteggio più alto e/o per la trasmissione di informazioni riservate che possano favorire l'azienda e/o per l'aggiudicazione del bando;  riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità al funzionario pubblico per l'ottenimento di un contratto ovvero il suo rinnovo;	SI	MEDIO	
	(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.	320 c.p.			riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità da parte dell'azienda ad intermediari affinché esercitino un'influenza verso la pa per il fine di cui sopra;			
	(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.	321 c.p.	- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici (nella specie Direzioni sanitarie) per l'ottenimento delle autorizzazioni per i servizi di cremazione e trasporto di salme, cadaveri e ceneri		riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici affinché essi omettano la formulazione di rilievi o l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli;			
	(Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	322 c.p.	- Gestione dei registri di pubblica sicurezza		La Società riconosce o promette denaro o altra utilità a funzionari pubblici affinché essi omettano la formulazione di rilievi o l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli;			
	(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati membri). <i>La norma di cui all'art. 322-bis c.p. estende l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma c.p. ed anche le disposizioni degli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma c.p. alle categorie di soggetti che ricoprono ruoli ultrastatali, come i membri degli organi dell'Unione Europea o Stati esteri.</i>	322 bis c.p.			La Società riconosce o promette denaro o altra utilità a funzionari pubblici affinché essi concedano una licenza alla Società stessa;			
	(Traffico di influenze illecite)	346 bis c.p.			La Società, parte di un processo civile, penale o amministrativo, riconosce o promette denaro ad un magistrato, un cancelliere o ad altro funzionario al fine di ottenere un vantaggio nel procedimeno stesso, come una pronuncia favorevole alla Società.  Il denaro o la promessa di erogazione di denaro utilizzato a fini corruttivi può derivare: - dalla creazione di fondi neri tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti; - da rimborsi spesi fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute.			
	(Peculato) [limitatamente al primo comma]	314, c. 1, c.p.				NO		
	(Peculato mediante profitto dell'errore altrui)	316 c.p.				NO		
	(Concussione)	317 c.p.				NO		
	(Abuso d'ufficio)	323 c.p.				NO		

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE A RISCHIO	FUNZIONI COINVOLTE	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITA	LIVELLO DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PARTE SPECIALE
(art. 25 ter d. lgs. n. 231/2001)	(Corruzione tra privati) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.	2635 c.c.	Gestione dei flussi finanziari  Sviluppo e gestione delle risorse umane  Acquisto e vendita di beni e servizi  Gestione degli omaggi, donazioni, e liberalità, sponsorizzazioni, organizzazione di eventi e attività  Selezione consulenti  Selezioni fornitori	Direzione  Amministrazione  Dipendenti	la Società offre denaro od altra utilità ad un soggetto al fine di ottenere l'aggiudicazione di un importante commessa;  la Società, nel corso di una selezione volta ad assumere una figura dirigenziale, offre un contratto di lavoro dall'indubbio vantaggio economico ad un soggetto, dipendente di altra società, in contropartita di informazioni altrimenti riservate concernenti la società di appartenenza del lavoratore soggetto a selezione.	SI	MEDIO	<b>PARTE SPECIALE - 1;</b> <b>Procedura gestione rapporti con la P.A.</b>  <b>Procedura gestione risorse finanziarie e cassa corrente</b>  <b>Procedura selezione e gestione del personale</b>  <b>Procedura selezione dei fornitori e gestione dei consulenti</b>
	(Istigazione alla corruzione tra privati) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.	2635 bis c.c.			La Società offre denaro od altra utilità ad un soggetto al fine di ottenere l'aggiudicazione di un importante commessa, qualora l'offerta non sia accettata;  la Società, nel corso di una selezione volta ad assumere una figura dirigenziale, offre un contratto di lavoro dall'indubbio vantaggio economico, a un soggetto, dipendente di altra società, in contropartita di informazioni altrimenti riservate concernenti la società di appartenenza del lavoratore soggetto a selezione, qualora l'offerta non sia accettata.	SI	MEDIO	
<b>Reati societari (art. 25 ter d.lgs. n. 231/2001)</b>	(False comunicazioni sociali) Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	2621 c.c.	Gestione contabilità e bilancio  Pianificazione strategica	Direzione  Amministrazione  Soci	Modifica/alterazione dei dati contabili o loro omissione presenti nel sistema informatico al fine di dare una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società difforme al vero;  differente collocazione delle singole poste in una o in un'altra voce di bilancio per esigenze di "cosmesi" contabile, tale da realizzare – anche in presenza di singoli importi esatti – una falsa esposizione di dati in grado di determinare una lettura finale dell'attivo e delle passività diversa dal reale;  iscrizione di costi inesistenti allo scopo di sottrarre risorse alla società a beneficio di soggetti terzi o a vantaggio degli amministratori che formano il bilancio.	SI	MEDIO	<b>PARTE SPECIALE - 4;</b> <b>Procedura contabilità, bilancio e redazione delle dichiarazioni fiscali</b>
	(Fatti di lieve entità) Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	2621 bis c.c.				SI	MEDIO	
	(False comunicazioni sociali delle società quotate)	2622 c.c.				NO		

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE A RISCHIO	FUNZIONI COINVOLTE	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITA	LIVELLO DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PARTE SPECIALE
	(Impedito controllo) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.	2625 c.c.			Occultamento di documenti o altri artifici al fine di impedire ed ostacolare i soci e il revisore legale nello svolgimento delle attività di controllo;  comportamenti che si sostanziano in dichiarazioni menzognere, purché presentate in modo tale da assumere l'aspetto della verità, ovvero nel rifiuto da parte degli amministratori di aderire a richieste di esibizione di libri e scritture, di fornire informazioni e chiarimenti ovvero rendiconti.	SI	MEDIO	
	(Indebita restituzione dei conferimenti) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	2626 c.c.			Indebita restituzione di conferimenti ai soci;  gli amministratori decidono di procedere a restituire i conferimenti ai soci in forma simulata mediante comportamenti che si sostanziano, ad esempio, in concessione di un prestito senza serie prospettive di restituzione, corresponsione di onorari per prestazioni inesistenti o comunque inadeguate all'entità del compenso.	SI	MEDIO	
	(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.	2627 c.c.			L'assemblea della Società, su proposta del C.d.A., delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.	SI	MEDIO	
	(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	2628 c.c.			Gli amministratori della società, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.	SI	BASSO	
	(Operazioni in pregiudizio dei creditori) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	2629 c.c.			Gli amministratori deliberano una riduzione di capitale sociale e la eseguono senza attendere tre mesi dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, inibendo così ai creditori la possibilità di fare opposizione e cagionando loro un danno.	SI	BASSO	
	(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)	2629 bis c.c.				NO		
	(Formazione fittizia del capitale) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	2632 c.c.			Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori fanno alterare la base dati del conto economico, onde consentire una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o dei crediti.	SI	BASSO	
	(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	2633 c.c.				NO		
	(Illecita influenza sull'assemblea) Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	2636 c.c.				SI	BASSO	
	(Aggiotaggio)	2637 c.c.				NO		
	(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	2638 c.c.				NO		
	false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio.					NO		

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE A RISCHIO	FUNZIONI COINVOLTE	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITA	LIVELLO DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PARTE SPECIALE
Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies d.lgs. n. 231/2001)	(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	589 c.p.	Esecuzione lavori  Pianificazione, organizzazione, attuazione, funzionamento, controllo e riesame del sistema sicurezza	Direzione  Preposti  RSPP	La Società, in violazione delle norme contenute nel testo unico 81/2008, omette di predisporre idonei presidi atti a prevenire infortuni sul lavoro, cagionando con ciò per colpa la morte di una persona o lesioni gravi;  la Società acquista prodotti/attrezzature omettendo di valutare la conformità degli stessi alla disciplina anti-infortunistica richiesta nei luoghi di lavoro.  infortuni in danno dei dipendenti delle imprese alle quali è stato affidato l'appalto o il subappalto del lavoro conseguenti alle violazioni degli obblighi previsti dal d. lgs. 81/08.			PARTE SPECIALE - 5;
	(Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.	590 c.p.	Informazione ai lavoratori autonomi e/o subappaltatori incaricati circa i rischi specifici esistenti		SI	BASSO		
Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro o altre utilità di provenienza illecita (art. 25 octies d.lgs. n. 231/2001)	(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.	648 c.p.	Gestione dei flussi finanziari  Acquisto e vendita di beni e servizi  Selezione, assunzione e gestione del personale  Gestione degli omaggi, donazioni, e liberalità, sponsorizzazioni, organizzazione di eventi e attività	Direzione  Amministrazione  Commerciale	La società stipula accordi con altri soggetti finalizzati a sostituire e/o trasferire e/o occultare denaro o altre utilità di origine illecita;  impiego nell'attività aziendale del provento (anche in termini di risparmio di imposta) derivante da violazioni finanziarie/tributarie che integrano gli estremi di reato commesso da altri;  operazioni di finanziamento da parte dei soci, attraverso proventi derivanti dalla commissione di delitto non colposo (commesso da altri), finalizzata ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza dell'illecito delle risorse impiegate;	SI	MEDIO	PARTE SPECIALE - 6;  Procedura gestione risorse finanziarie e cassa corrente  Procedura selezione e gestione del personale  Procedura gestione rimborsi e spese di trasferta  Procedura contabilità, bilancio e redazione delle dichiarazioni fiscali  Procedura selezione fornitori e gestione consulenti  Procedura operativa vendita beni e servizi
	(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	648 bis c.p.	Gestione adempimenti fiscali					
	(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	648 ter c.p.						
	(Autoriciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	648 ter1 c.p.			Reimpiego nell'attività aziendale del provento (anche in termini di risparmio di imposta) derivante da violazioni finanziarie/tributarie che integrano gli estremi di reato commesso nell'interesse dell'azienda;  operazioni di finanziamento da parte dei soci, attraverso proventi derivanti dalla commissione di delitto non colposo.	SI	MEDIO	

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE A RISCHIO	FUNZIONI COINVOLTE	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITA	LIVELLO DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PARTE SPECIALE	
<b>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies1 d.lgs. n. 231/2001)</b>	(Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento) Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.	art. 493 ter c.p.	Gestione dei flussi finanziari  Aquisito e vendita di beni o servizi  Gestione degli omaggi, donazioni e liberalità, sponsorizzazioni, organizzazione di eventi e attività  Gestione adempimenti fiscali	Direzione  Amministrazione	La Società si avvale indebitamente di carte di credito appartenenti a soggetti terzi per l'acquisto di beni o servizi, ovvero per il prelievo di denaro contante.	SI	BASSO	<b>PARTE SPECIALE - 7;</b>  <b>Gestione risorse finanziarie e cassa corrente</b>	
	(Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)	art. 493 quater c.p.				NO			
	(Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7	640 ter c.p. aggravato			La Società altera un sistema informatico o telematico al fine di trasferire denaro, valore monetario o valuta virtuale a suo favore.	SI	BASSO		
	(trasferimento fraudolento di valori) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.	512 bis c.p.				La Società intesta fittiziamente beni ad altri soggetti al fine di agevolare la commissione del reato di riciclaggio.	SI		BASSO
	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.	Titolo VII e Titolo XIII c.p.				Reati contro la fede pubblica o contro il patrimonio aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.	SI		BASSO
<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies d.lgs. n. 231/2001)</b>	(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	377 bis c.p.	Gestione dei rapporti con le Autorità competenti in occasione di ispezioni e controlli  Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria e i suoi ausiliari	Direzione  Amministrazione  Dipendenti	Dipendente che offre denaro o utilizza violenza o minaccia verso un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti l'Autorità giudiziaria in ambito penale.	SI	MEDIO	<b>PARTE SPECIALE - 1;</b>  <b>Procedura gestione rapporti con la P.A.</b>	
<b>Reati tributari (art. 25 quinquedecies d.lgs. 231/2001)</b>	(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	art. 2 d. lgs. 74/2000	Redazione delle dichiarazioni fiscali  Gestione delle attività strumentali alla formazione dei dati generanti le scritture contabili e tenuta della contabilità	Direzione  Amministrazione  Commerciale	Contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte;  redazione ed inoltro di dichiarazioni fiscali fraudolente al fine di evadere le imposte.	SI	MEDIO	<b>PARTE SPECIALE - 8;</b>  <b>Procedura gestione risorse finanziarie e cassa corrente</b>  <b>Procedura selezione e gestione del personale</b>  <b>Procedura gestione rimborsi e spese di trasferta</b>	
	(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.	art. 3 d. lgs. 74/2000			Compimento operazioni simulate ovvero utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento ovvero ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria al fine di evadere le imposte.	SI	MEDIO	<b>Procedura selezione fornitori e gestione consulenti</b>  <b>Procedura operativa vendita beni e servizi</b>	

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE A RISCHIO	FUNZIONI COINVOLTE	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITA	LIVELLO DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PARTE SPECIALE
	(Dichiarazione infedele)	art. 4 d. lgs. 74/2000				NO alla luce delle caratteristiche richieste dal comma 1 bis art. 25 quinquedecies		
	(Omessa dichiarazione)	art. 5 d. lgs. 74/2000				NO alla luce delle caratteristiche richieste dal comma 1 bis art. 25 quinquedecies		
	(Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	art. 8 d. lgs. 74/2000			Emissione di documenti fiscali fittizi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte.	SI	MEDIO	
	(Occultamento o distruzione di documenti contabili) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	art. 10 d. lgs. 74/2000			Occultamento o distruzione di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi o il volume di affari ed evadere le imposte.	SI	MEDIO	
	(Indebita compensazione)	art. 10 quater d. lgs. 74/2000				NO alla luce delle caratteristiche richieste dal comma 1 bis art. 25 quinquedecies		
	(Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.	art. 11 d. lgs. 74/2000			Alienazione simulata di beni aziendali al fine di rendere la procedura di riscossione inefficace e sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte.	SI	MEDIO	
	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis d.lgs n. 231/2001)					NO		
	Reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis1 d.lgs. n. 231/2001)							
	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater d.lgs n. 231/2001)					NO		
	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 d.lgs n. 231/2001)					NO		
	Abusi di mercato (art. 25 sexies d.lgs n. 231/2001)					NO		
	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies d.lgs n. 231/2001)					NO		
	Reati ambientali (art. 25 undecies d.lgs. n. 231/2001)					NO		
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies d.lgs n. 231/2001)					NO		
	Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinques d. lgs. 231/2001)					NO		
	Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies d.lgs n. 231/2001)					NO		
	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies d. lgs. 231/2001)					NO		
	Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies d.lgs. 231/2001)					NO		
	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices d.lgs. 231/2001)					NO		
	Contrabbando (art. 25 sexdecies d. lgs n. 231/2001)					NO		

MACRO CATEGORIA REATO	DESCRIZIONE REATO	RIF. NORMATIVO REATO PRES.	AREE/ATTIVITA' ESPOSTE A RISCHIO	FUNZIONI COINVOLTE	DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	RISK ASSESSMENT APPLICABILITA	LIVELLO DI RISCHIO	PROTOCOLLI DI PARTE SPECIALE
<b>Reati Transnazionali (artt. 3 e 10 l. 146/2006)</b>	(Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.	art. 3 l. 146/2006				NO		
	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti	art. 416 c.p.				NO		
	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, o vantaggi ingiusti per sé o per altri	art. 416 bis c.p.				NO		
	(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	art. 377 bis c.p.				NO		
	(Favoreggiamento personale)	art. 378 c.p.				NO		
	(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	291-quater d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43				NO		
	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d. cit. (coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, procura ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo di sostanze stupefacenti o psicotrope, senza autorizzazione)	74 dpr 309/1990				NO		
	(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (omissis)	12 decreto legislativo 25				NO		